

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio

Art. 648-quater Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo [444](#) del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli [articolo 648-bis](#) e [648-ter](#), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli [648-bis](#) e [648-ter](#), il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo [430](#) del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.